

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1969, n. 1026.

Autorizzazione al patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori ad acquistare un immobile.

N. 1026. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di lire 31.500.000 (trentunomilionicinquecentomila) dai fratelli Francesco e Carlo Bruschetti, l'appartamento sito in Roma, piazza Sallustio n. 3, al piano rialzato, interni 1 e 2.

Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 168. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 luglio 1969.

Modifica della disciplina di svolgimento delle prove scritte degli esami di promozione e di idoneità nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;

Veduto il regio decreto 10 aprile 1937, n. 876, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta l'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 marzo 1967 che stabilisce nuovi programmi di latino nel liceo classico e scientifico e nello istituto magistrale;

Considerata la opportunità di modificare il sistema di svolgimento degli esami di promozione e di idoneità per quanto concerne le prove scritte di latino con riferimento soprattutto alla nuova disciplina degli esami di maturità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalle sessioni d'esame dell'anno scolastico 1969-70, negli esami di promozione e di idoneità di cui all'art. 71 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, che si svolgono nel liceo ginnasio, nel liceo scientifico e nell'istituto magistrale, è soppressa la prova scritta concernente la versione in latino di un brano italiano.

Nulla è innovato all'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in data 20 marzo 1967 per quanto concerne lo svolgimento del programma di latino e le relative esercitazioni scritte e orali da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1969
Registro n. 99 Pubblica istruzione, foglio n. 345

(12110)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 settembre 1969.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969 - 4 aprile 1971;

Considerato che in sostituzione del sen. avv. Antonio Monni il Comitato olimpico nazionale italiano ha designato l'on. prof. Italo Giulio Caiati quale suo delegato da chiamare a far parte della 3ª sezione del detto consiglio superiore, limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969 - 4 aprile 1971 l'on. prof. Italo Giulio Caiati è nominato componente della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste limitatamente alla trattazione degli affari relativi alla caccia, quale delegato del Comitato olimpico nazionale italiano e in sostituzione del sen. avvocato Antonio Monni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1969
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 384

(11988)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1969.

Riconoscimento ufficiale come gas tossico della sostanza denominata « acido fluoridrico ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la domanda con la quale la società « Condor », stabilimento di Pantanedo di Rho (Milano) chiede che l'acido fluoridrico sia riconosciuto come gas tossico, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 2 del regolamento speciale concernente l'impiego di gas tossici (regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147);

Decreta:

Art. 1.

La sostanza denominata « Acido fluoridrico » è riconosciuta ufficialmente come gas tossico agli effetti delle disposizioni del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, in esecuzione del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici contenuto nel prospetto di cui all'art. 2 del predetto regolamento è aggiunta la seguente voce « acido fluoridrico ». Per le operazioni di utilizzazione, custodia e conservazione, a qualsiasi scopo della predetta sostanza, occorre l'autorizzazione prevista dallo stesso regolamento.

Art. 3.

Sono esentate dall'autorizzazione alla custodia e conservazione, sempre che non si tratti di industrie alimentari o di industrie farmaceutiche per le quali occorre l'apposita autorizzazione di cui all'art. 2 e prevista dal regolamento stesso:

a) l'acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 40 %;

b) l'acido fluoridrico in soluzione acquosa sino all'85 % per quantitativi non superiori a kg. 50 netti;

c) l'acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a kg. 60 netti.

Art. 4.

Gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1969

(12008)

Il Ministro: RIPAMONTI

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969 con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 6611 del 17 settembre 1969 del medico provinciale di Bologna con la quale si comunica che l'ing. Francesco Pambieri è stato sostituito nella carica di direttore della sezione di Bologna dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dall'ing. Carlo Tondelli;

Decreta:

L'ing. Carlo Tondelli, direttore della sezione di Bologna dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna in sostituzione dell'ing. Francesco Pambieri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 196

(12104)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1969.

Costituzione della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione consultiva centrale istituita dall'articolo 5 della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963;

Viste le designazioni dei Ministeri, degli enti e delle organizzazioni interessate;

Visto l'art. 6 della legge anzidetta;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva centrale per la pesca marittima è costituita dai nominativi sottoindicati:

Presidente:

Cervone on. dott. Vittorio, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile;

Membri:

Vitelli dott. Vincenzo, direttore generale della pesca marittima;

Campailla dott. Carmelo, ispettore generale, Lo Pinto dott. Salvatore, direttore di divisione, Paroletti dott. Sergio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Gagliardi dott. Eugenio, direttore della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guadagnini dott. Michelangelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pupillo dott. Giuseppe, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bonelli dott. Filippo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Toscano dott. Tullio, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Forgnone dott. Pietro, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero; sociale;

Bubbico dott. Luigi, medico provinciale capo per la disciplina medica e Salerni dott. Amedeo, ispettore generale veterinario per la disciplina veterinaria, in rappresentanza del Ministero della sanità;